

CONVENZIONE tra

- **REGIONE ABRUZZO, SERVIZIO DPH003 – BENI E ATTIVITA' CULTURALI per la BIBLIOTECA REGIONALE "S. TOMMASI" DI L'AQUILA**, con sede legale in L'AQUILA Via LEONARDO DA VINCI Partita IVA 80003170661, rappresentato da ... Nato a ... il ... Codice fiscale ..., in qualità di ... d'ora in poi denominato **"soggetto ospitante"** e
- **CONVITTO NAZIONALE "D. COTUGNO" CON LICEI ANNESSI**, con sede in L'Aquila, via Carducci, codice fiscale 93080840668, rappresentato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Serenella Ottaviano, nata a ..., codice fiscale ... d'ora in poi denominato **"istituzione scolastica"**,

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in *"percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"*
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue

Art. 1

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere, a titolo gratuito, presso le sue strutture, o a seguire nel rispetto delle indicazioni operative per la gestione dell'emergenza SARSCoV-2, Studentesse e Studenti degli indirizzi liceali del Convitto Nazionale "D. Cotugno" nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta del Convitto Nazionale "D.Cotugno", di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

Art. 2

1. L'accoglimento delle Studentesse e degli Studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente Tutor interno, designato dall'Istituzione scolastica, e

da un Tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato Tutor formativo esterno.

4. Per ciascuna allieva e per ciascun allievo inserita/o nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'Indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente Tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al Tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (Scuola, struttura ospitante, studentessa/studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida la studentessa e lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il Tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il Tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dalla studentessa e dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte della studentessa e dello studente coinvolta/o;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della Classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il Tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento della studentessa e dello studente nel contesto operativo, la/o affianca e la/o assiste nel PCTO;
- c) garantisce l'informazione/formazione delle/i studentesse/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge la studentessa e lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
- f) fornisce all'Istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività della studentessa e dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei Tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro. In particolare, il Docente Tutor interno dovrà collaborare col Tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela della studentessa e dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascuna allieva e ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe;
- e) verifica del rispetto da parte della studentessa e dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte della studentessa e dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal Tutor formativo esterno al Docente Tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso le beneficiarie ed i beneficiari del Percorso/i per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento sono tenute/i a:

- a) volgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura le beneficiarie ed i beneficiari del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza delle studentesse e degli studenti impegnate/i nelle attività di PCTO;

- b) informare/formare le studentesse e gli studenti in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
- c) designare un Tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire alle beneficiarie ed ai beneficiari del percorso, per il tramite del Tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al Tutor del Soggetto promotore di contattare le beneficiarie ed i beneficiari del percorso e il Tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il Soggetto promotore di qualsiasi incidente accada alle beneficiarie ed ai beneficiari;
- e) individuare il Tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- f) comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali, che non dovranno essere oggetto né di comunicazione né di diffusione.

Art. 7

- 1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il Soggetto ospitante.
- 2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al Soggetto ospitante e al Soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro o del piano formativo personalizzato.

L'Aquila,

Il Rappresentante Legale dell'Ente

Il Dirigente CONVITTO NAZIONALE "D. COTUGNO"
